



**CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.*
c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni	pag. 3
Art. 2	Oggetto e ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3	Principi	pag. 4
Art. 4	Rotazione degli affidamenti e degli inviti	pag. 6
Art. 5	Responsabile Unico del Procedimento	pag. 7
Art. 6	Commissione giudicatrice	pag. 8
Art. 7	Direttore dell'esecuzione del contratto	pag. 9

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8	Programmazione per l'acquisizione di Lavori, Beni e Servizi	pag. 9
Art. 9	Avvio della procedura di affidamento di Lavori, Beni e Servizi	pag. 10

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 10	Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro	pag. 11
Art. 11	Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice	pag. 14
Art. 12	Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro	pag. 16
Art. 13	Indagini di mercato	pag. 17
Art. 14	Consultazioni preliminari di mercato	pag. 18
Art. 15	Lavori di somma urgenza	pag. 19
Art. 16	Valutazione dei rischi da interferenza	pag. 19

SEZIONE IV STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 17	Forma del contratto	pag. 19
Art. 18	Certificato di regolare esecuzione	pag. 20
Art. 19	Esecuzione e Pagamenti	pag. 20
Art. 20	Modifiche agli allegati del Regolamento	pag. 20

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Camera", la Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
 - b) "Codice", il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
 - c) "Commissione", la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice.
 - d) "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento (rif. articolo 5).
 - e) "Fornitore qualificato", l'operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria, di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice (requisiti speciali). Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, i requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - f) "DGUE", il documento di gara unico europeo previsto dall'art. 85 del Codice, che consiste in un'autodichiarazione presentata dall'operatore economico, in cui lo stesso conferma di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti speciali, se richiesti dalla procedura. Viene utilizzato per le procedure di importo superiore a 5.000,00 euro;
 - g) "Mercato elettronico", strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
 - h) "RdA", la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera fornisce l'input all'Area o all'Ufficio deputato a seguire le procedure di acquisto per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio;
 - i) "RdO", la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio;
 - j) "CUP", il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
 - k) "CIG", il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio ed è rilasciato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articolo 35 e 36 dello stesso Decreto).
2. Si richiamano a supporto per le modalità di dettaglio le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice. Tali linee guida stabiliscono le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti a migliorare la qualità delle procedure di cui all'art. 36 del Codice, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
3. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento, anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
4. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 35 del Codice.
5. Il Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. Non si applica neppure alle minute spese disciplinate dal Regolamento camerale per il funzionamento della Cassa interna (fondo economale).
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
7. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 della legge 228/2012 e all'articolo 7 della legge 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
8. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
9. Per quanto attiene ai "patti di integrità", ove presenti, la Camera di Commercio, provvederà a richiamarli ed applicarli.

Art. 3

Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di

sostenibilità energetica e ambientale), 36 e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice, come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n. 4 vigenti:

- a) **economicità**: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) **efficacia**: congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) **tempestività**: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) **correttezza**: condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione del contratto;
 - e) **libera concorrenza**: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) **non discriminazione e parità di trattamento**: valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) **trasparenza e pubblicità**: esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) **proporzionalità**: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) **rotazione degli inviti e degli affidamenti**: esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Il rispetto di questo principio impone, di norma, il divieto di affidare il contratto o invitare alla nuova procedura, avente per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi, il contraente uscente (vedi successivo art. 4);
 - j) ai criteri di **sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Per i contratti ad alta intensità di manodopera (costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), la Camera può applicare altresì le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice sulle clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente affidamento.
 3. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice.

Art. 4
Rotazione degli affidamenti e degli inviti

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano il numero di partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a) ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
 - b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al successivo comma 2.
2. La Camera individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	fino a € 5.000	fino a € 20.000
B	> € 5.000 fino a € 20.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 40.000 e inferiore a € 150.000
D	da € 40.000 fino alla soglia comunitaria	> € 150.000 e fino a € 258.000
E		> € 258.000 e fino a € 516.000
F		> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
4. La Camera applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul mercato Elettronico della PA - MEPA o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).
5. Non si applica la rotazione nei seguenti casi:
 - a) per contratti di importo inferiore a € 1.000,00, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
 - b) per il fornitore uscente che presenta la domanda di manifestazione di interesse ad un'indagine di mercato aperta a tutti i possibili offerenti, che non preveda limitazioni al numero di candidati da invitare al successivo confronto competitivo;
 - c) qualora la Camera inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'Elenco dei Fornitori, nella categoria oggetto della prestazione da acquisire;

- d) quando il valore dell'affidamento rientri in una fascia di importo diverso rispetto al precedente invito.
6. La Camera può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc, sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 8;
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 8;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - d) numero di operatori economici iscritti nell'Elenco dei fornitori, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
 - e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative.
7. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
8. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 5

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 o un Direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all'attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 della legge 241/90, nella persona del Dirigente competente.
2. Il RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e sia al comma 5 dell'articolo 31 del Codice, tra i dipendenti della Camera con funzioni direttive e sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. II RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 7.
4. II RUP riferisce immediatamente al soggetto che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
5. II RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
6. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruoli e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.
7. La Camera con apposito regolamento individua e disciplina le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice.

Art. 6 **Commissione giudicatrice**

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti sono nominati secondo quanto stabilito dall'art. 78 del Codice, dalle linee guida dell'ANAC n. 5/2016 nonché dalle istruzioni operative di cui al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/07/2018.
2. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP/Dirigente competente oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, istituito dalla Camera a supporto del RUP/Dirigente competente.
3. La Commissione può supportare il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse, se espressamente previsto nei documenti di gara.
4. La Camera pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web la composizione della Commissione e i curricula vitae dei componenti. Con l'istituzione dell'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara, il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto.
5. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
6. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara, con l'ausilio del segretario verbalizzante.

Art. 7
Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che la Camera non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, purchè esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al Direttore dell'esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida dell'ANAC n. 3.

SEZIONE II
**PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

Art. 8
Programmazione per l'acquisizione di Lavori, Beni e Servizi

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
 - b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - c) le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di pertinenza del Dirigente competente e del RUP, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 254/2005 e adottati con determinazione del Segretario generale, entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Gli eventuali aggiornamenti avvengono con medesima determinazione.
4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dal referente unico dell'Amministrazione per la BDAP – Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e articolo 6 comma 13, del Decreto del delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

Art. 9

Avvio della procedura di affidamento di Lavori, Beni e servizi

1. In base alle disposizioni o all'organizzazione interne della Camera, l'avvio della procedura di affidamento può essere supportata da una RdA, autorizzata dal Dirigente competente per la spesa e trasmessa all'Area o all'Ufficio deputato a seguire le procedure di acquisto. Gli elementi da inserire nella RdA sono specificati di seguito:
 - ✓ nominativo e area organizzativa del richiedente;
 - ✓ data di presentazione della richiesta;
 - ✓ interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - ✓ caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità;
 - ✓ rispetto dei CAM - criteri ambientali minimi (art. 34 del Codice);
 - ✓ fornitore esclusivista ai sensi dell'articolo 63 del Codice e relative motivazioni;
 - ✓ importo massimo stimato per l'acquisto e disponibilità economica nel budget;
 - ✓ durata contrattuale;
 - ✓ requisiti professionali e di capacità economico-finanziari richiesti;
 - ✓ eventuali requisiti minimi speciali di qualificazione dell'operatore economico;
 - ✓ procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - ✓ criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ✓ principali condizioni contrattuali o rinvio a condizioni generali di contratto ove esistenti;
 - ✓ indicazione del CUP ove necessario;
 - ✓ nominativo del RUP in relazione all'oggetto del contratto;
 - ✓ modalità di finanziamento prevista per l'opera o per la fornitura del bene e servizio;
 - ✓ indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta;
 - ✓ eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per le prestazioni di importi pari o superiori a 40.000,00 euro;
 - ✓ eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma triennale dei lavori per gli appalti di importi pari o superiori a 100.000,00 euro;
 - ✓ eventuale richiesta della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice;
 - ✓ evidenza se vi sia o meno un interesse transfrontaliero certo (es.: luogo dell'esecuzione, importanza economica, caratteristiche del settore).
2. La procedura di acquisizione prende avvio con la **determinazione a contrarre** ovvero con **atto ad essa equivalente**, a firma del Dirigente responsabile della spesa, che contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - ✓ l'interesse pubblico che si intende soddisfare;

- ✓ le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi da affidare;
 - ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - ✓ la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - ✓ i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ✓ le principali condizioni contrattuali (vedi "allegato A" del presente Regolamento);
 - ✓ l'eventuale richiesta della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice;
 - ✓ l'evidenza se vi sia o meno un interesse transfrontaliero certo (es.: luogo dell'esecuzione, importanza economica, caratteristiche del settore);
 - ✓ l'indicazione di eventuali requisiti minimi di qualificazione dell'operatore economico (requisiti speciali).
3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti dell'ente, di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/2005, una determinazione quadro annuale o periodica, con i contenuti previsti per la determinazione a contrarre, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
 4. Per gli affidamenti diretti, la determinazione a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto (determinazione semplificata), secondo quanto indicato all'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.
 5. Ogni procedura di acquisto deve essere identificata con il CIG rilasciato dall'ANAC. L'acquisizione del CIG avviene:
 - a) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
 - b) per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) o nel caso di affidamenti in somma urgenza, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto.
 6. Qualora la procedura di acquisto, si tratti di lavori, beni o servizi, sia parte di un progetto di investimento pubblico, nella determinazione a contrarre deve essere indicato anche il CUP.
 7. A seguito della presentazione della RdA, gli elementi di cui al comma 1 saranno inseriti nella RdO da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o da invitare ad una procedura negoziata secondo le disposizioni indicate nella Sezione III del presente Regolamento.

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 10 Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più Fornitori qualificati.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, le azioni poste in essere per acquisire gli elementi necessari all'individuazione del fornitore qualificato, possono riguardare, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 2, comma 5:
 - a) la valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'**indagine esplorativa** condotta tra elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o in risposta ad avvisi pubblicati sul sito web camerale;
 - b) l'indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete web o di altri canali di informazione, nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - c) l'analisi di listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - d) la valutazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
 - e) eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
 - d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.
4. In base all'articolo 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto (**determinazione semplificata**), che contenga almeno le seguenti informazioni: l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la relativa copertura contabile, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti. Il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall'adozione delle procedure di cui al successivo comma 7.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva di cui all'articolo 93, comma 1, e articolo 103, comma 11, del Codice.
6. In alternativa alla "determinazione semplificata" di affidamento e alla successiva stipulazione del contratto (che può avvenire mediante corrispondenza secondo

l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri), è possibile procedere con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera, qualora completo degli elementi essenziali individuati nel comma 4, anche richiamati in eventuali allegati allo stesso.

7. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera devono possedere i requisiti di cui all'art. 1, lett. e) del presente Regolamento. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti sulle piattaforme telematiche.
8. I requisiti "speciali" (idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria), se richiesti, devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
9. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n. 4. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 7, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000.
10. I controlli a campione sono effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati nel DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, il RUP provvederà, con periodicità quadrimestrale, all'estrazione a sorte del 5% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - degli affidamenti di cui è responsabile effettuati nel quadrimestre precedente di importo inferiore o uguale a 20.000,00 euro - ad esclusione degli affidamenti in house . Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti quadrimestrali, farà fede la data di pubblicazione nel programma di gestione informatica dei dati relativi alle informazioni sulle singole procedure di affidamento, utili alla pubblicazione in formato tabellare delle informazioni previste dalla Delibera dell'ANAC n. 39/2016.
11. Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 euro, la Camera di commercio, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (articolo 80, comma 12, del Codice).
12. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
13. La dichiarazione indicata al precedente comma 7, resa dall'aggiudicatario dell'affidamento, sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo) e, nelle more della consultazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'articolo 81 del Codice, la Camera provvederà ad effettuare le verifiche secondo le modalità riportate nell'Allegato B al presente Regolamento.
14. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti "speciali", se richiesti dalla procedura, delle condizioni

soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

15. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia la Camera potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 11

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite Elenco dei fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del Regolamento camerale per la gestione dell'Elenco stesso, qualora adottato;
 - b) sulla base di indagini di mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.
2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La Camera può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
4. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, a firma del Dirigente competente, che deve riportare i seguenti elementi:
 - ✓ indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - ✓ caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare;
 - ✓ importo massimo dell'affidamento;
 - ✓ procedura che si intende seguire;
 - ✓ motivazioni della scelta della procedura;
 - ✓ eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
 - ✓ requisiti generali e speciali;
 - ✓ criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ✓ principali condizioni contrattuali;
 - ✓ richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

5. Gli operatori economici, individuati secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta. L'invito deve contenere le informazioni elencate nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, al paragrafo dedicato al "confronto competitivo" (5.2.6) e comunque almeno le seguenti:
 - ✓ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - ✓ i requisiti generali e quelli speciali; questi ultimi se richiesti per la partecipazione alla gara (da dichiarare tramite utilizzo del DGUE);
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, sono indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - ✓ l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ✓ il nominativo del RUP;
 - ✓ lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o la Commissione procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa, o l'indicazione delle modalità di comunicazione della data della seduta pubblica qualora la stessa non fosse già stata fissata.
6. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all'articolo 6, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal dirigente competente), congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
8. La determina di aggiudicazione deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'aggiudicatario.
9. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lett. e) del presente Regolamento (art. 36, comma 5 del Codice), secondo le modalità riportate nell'Allegato B.
10. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti "speciali", se richiesti dalla procedura, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
11. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di procedura, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Art. 12

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite Elenco dei fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del Regolamento camerale per la gestione dell'Elenco stesso;
 - b) sulla base di indagini di mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.
2. La procedura prende avvio mediante la determina a contrarre a firma del Dirigente competente, che deve riportare i seguenti elementi:
 - ✓ indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - ✓ caratteristiche dei lavori da affidare;
 - ✓ importo massimo dell'affidamento;
 - ✓ procedura che si intende seguire;
 - ✓ motivazioni della scelta della procedura, con riguardo particolare al requisito della convenienza per contratti di importo superiore a 500.000 euro;
 - ✓ motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente;
 - ✓ requisiti generali e speciali;
 - ✓ criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ✓ principali condizioni contrattuali;
 - ✓ richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.
3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all'articolo 6, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
4. Il verbale di gara deve essere trasmesso al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal Dirigente competente) ovvero dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5. Gli operatori economici, individuati secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta. L'invito deve contenere le informazioni elencate nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, al paragrafo dedicato al "confronto competitivo" (5.2.6) e comunque almeno le seguenti:
 - ✓ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - ✓ i requisiti generali e quelli speciali; questi ultimi se richiesti per la partecipazione alla gara (da dichiarare tramite utilizzo del DGUE);
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice (è consentito fino a 1 milione di euro, l'applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo). Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, sono indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - ✓ l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ✓ il nominativo del RUP;
 - ✓ lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o la Commissione procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
6. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal dirigente competente), congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
 7. La determina di aggiudicazione, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
 8. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lett. e) del presente Regolamento (art. 36, comma 5 del Codice), secondo le modalità riportate nell'Allegato B.
 9. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti "speciali", se richiesti dalla procedura, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
 10. Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di procedura, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
 11. Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, i requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. L'attestato di qualificazione SOA è rilasciato dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Art. 13

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per uno specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'indagine di mercato è prevista per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
3. L'avviso di indagine di mercato, preceduto da determinazione a contrarre di avvio della procedura negoziata, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". La durata della pubblicazione, da indicarsi nella determinazione a contrarre, è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso indica l'oggetto e il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, la scadenza e le modalità di invio della domanda di partecipazione, le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante e il nominativo del RUP. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
5. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
6. Nel caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, la selezione dei candidati risultati idonei all'indagine di mercato, in assenza di altro metodo oggettivo, avverrà, di norma, per sorteggio pubblico. La data del sorteggio, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. La stazione appaltante adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Dirigente competente (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.
7. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", unitamente all'esito della procedura di affidamento.

Art. 14

Consultazioni preliminari di mercato

1. Al fine di acquisire elementi utili alla predisposizione della documentazione di gara, prima dell'avvio della procedura di affidamento, è possibile avviare una consultazione preliminare di mercato, mediante avviso pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" ovvero lettera di consultazione, qualora sia indirizzata esclusivamente a soggetti pubblici.
2. La procedura si svolge nel rispetto degli artt. 66 e 67 del Codice e delle linee guida

ANAC.

Art. 15
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo informano prontamente il Dirigente competente redigendo apposito verbale sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.
3. Si rimanda all'art. 163 comma 10 per le modalità di pubblicità e comunicazione all'ANAC.

Art. 16
Valutazione dei rischi da interferenza

1. Il RUP chiede al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della Camera la valutazione dei rischi di natura interferenziale e l'eventuale elaborazione del DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale), nel caso in cui il servizio o la fornitura lo richiedano o nel caso di dubbi applicativi dello stesso.

SEZIONE IV
STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 17
Forma del contratto

1. La stipula del contratto avviene a seguito della determina di aggiudicazione o atto equivalente semplificato, dopo la verifica positiva dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.
2. Per le procedure oggetto del presente Regolamento il termine dilatorio di 35 giorni (articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
4. Il contratto, qualsiasi forma esso abbia, dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o della fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. Le condizioni generali di contratto, di cui al precedente comma 4, sono riportate nell'Allegato A" del presente Regolamento e possono essere utilizzate quale allegato alle richieste di offerta nelle procedure di cui al presente Regolamento.

Art. 18 **Certificato di regolare esecuzione**

1. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori, e al direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, secondo quanto stabilito dall'art. 102 del Codice. Per i contratti di cui al presente Regolamento (lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria), tale controllo è attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 il certificato di regolare esecuzione è rappresentato, sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP, o dal direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto se diverso dallo stesso, mediante apposizione di "visto di conformità" sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica.

Art. 19 **Esecuzione e Pagamenti**

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 13, del Codice. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
2. Nel caso prospettato dal suddetto comma 1, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la consegna dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie, ordinate dal Direttore dei lavori e per servizi e forniture, per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.
3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessari il collaudo al posto della regolare esecuzione.
4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice e come precisato nelle condizioni generali di contratto riportate nell'Allegato A.

Art. 20 **Modifiche agli allegati del Regolamento**

10. Gli aggiornamenti degli allegati al presente Regolamento, sulla base di adeguamenti normativi, sono disposti dal Segretario generale con proprio atto gestionale.